



COMUNE DI MOLA DI BARI
Provincia di Bari



REGOLAMENTO

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE

INDICE GENERALE

Art. 1	Scopo del Regolamento	pag. 2
Art. 2	Diritto di interpello	pag. 2
Art. 3	Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello	pag. 2
Art. 4	Effetti dell'interpello	pag. 3
Art. 5	Applicazione dell'istituto dell'autotutela	pag. 3
Art. 6	Presupposto per l'applicazione dell'autotutela	pag. 3
Art. 7	Ipotesi di annullamento d'ufficio	pag. 4
Art. 8	Oggetto dell'annullamento	pag. 4
Art. 9	Limiti all'esercizio del potere di autotutela	pag. 4
Art. 10	Procedimento	pag. 5
Art. 11	Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pag. 5
Art. 12	Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto	pag. 5
Art. 13	Attivazione del procedimento definitorio	pag. 6
Art. 14	Procedimento ad iniziative dell'ufficio	pag. 6
Art. 15	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 7
Art. 16	Invito a comparire per definire l'accertamento	pag. 7
Art. 17	Atto di accertamento con adesione	pag. 7
Art. 18	Perfezionamento della definizione	pag. 8
Art. 19	Effetti della definizione	pag. 8
Art. 20	Riduzione delle sanzioni	pag. 9
Art. 21	Ravvedimento	pag. 9
Art. 22	Esimente per violazioni formali	pag. 10
Art. 23	Chiarezza e motivazione degli atti	pag. 10
Art. 24	Compensazioni	pag. 10
Art. 25	Limiti di esenzione delle entrate tributarie	pag. 11
Art. 26	Riscossione diretta delle entrate tributarie	pag. 11
Art. 27	Riscossione coattiva	pag. 11
Art. 28	Rateizzazione di pagamento per tributi arretrati	pag. 12
Art. 29	Entrata in vigore	pag. 12

Regolamento delle Entrate Tributarie

Art. 1

Scopo del regolamento

Scopo del presente regolamento è di introdurre, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. 12.12.1997 n. 446, nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgere di controversie, a recepire i principi del c.d. " Statuto del contribuente " di cui alla L. 27.07.2000 n° 212, nonché a disciplinare la forma e le fasi di gestione delle entrate tributarie.

Art. 2

DIRITTO DI INTERPELLO

Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 3

Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
- la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Art. 4

Effetti dell'interpello

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

AUTOTUTELA

Art. 5

Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quarter) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/1997 n. 37, nonché delle seguenti disposizioni.

Art. 6

Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.

Art. 7

Ipotesi di annullamento d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/02/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Art. 8

Oggetto dell'annullamento

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

Art. 9

Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

Art. 10

Procedimento

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del contribuente.

Il provvedimento di annullamento va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 11

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 12

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette " di diritto " e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 13

Attivazione del procedimento definitorio

Il procedimento definitorio può essere:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 14

Procedimento ad iniziative dell'ufficio

L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 15

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente formula l'invito a comparire.

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 12), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

Art. 16

Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Delle operazione compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 17

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 18

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire.

Art. 19

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 20

Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune o la rinuncia ad impugnare l'avviso di liquidazione o di accertamento con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso rendono applicabile l'anzidetta riduzione.

Art. 21

RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 22

ESIMENTE per violazioni formali

Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo o che non arrechino pregiudizio all'attività di accertamento e che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Art. 23

Chiarezza e motivazione degli atti

Nell'atto impositivo dovranno essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria. Anche la cartella (iscrizione a ruolo) va motivata nel caso in cui non sia stata preceduta da un avviso di accertamento.

Art. 24

COMPENSAZIONE

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 25

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi €. 10,33.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo, salvo il disposto del D.P.R. 16.04.1999, n° 129 e per gli accertamenti sino al 31.12.1997.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,33 .
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 26

Riscossione diretta delle entrate tributarie

A far tempo dall' 01.01.2006 si stabilisce la forma di riscossione spontanea diretta delle entrate tributarie, che potrà avvenire anche avvalendosi dell'opera di collaborazione e supporto di soggetti esterni.

Nei regolamenti che disciplinano le singole entrate sono specificate le modalità di versamento e riscossione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente ed efficienza del sistema di introito delle somme versate.

Art. 27

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali avviene con le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate con le procedure previste dal D.P.R. n° 602/73 così come modificato dal D.P.R. n° 43/88 o nelle forme di cui al R. D. 14.04.10 n° 639.

ARTICOLO 28

Rateizzazione di pagamento per tributi arretrati.

1. Per debiti di natura tributaria possono essere concesse, a specifica domanda, presentata a pena di decadenza prima dell'inizio delle procedure esecutive, rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in “ temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria ”;
 - b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere dimostrata dal debitore e dovrà essere fornito ogni utile elemento documentale (ad es. dichiarazione attestante la natura, l'entità e la scadenza degli impegni nei confronti di aziende di credito, situazione patrimoniale aggiornata, dichiarazioni dei redditi, ecc.) che consenta all'ufficio di effettuare la valutazione di congruità in ordine alla capacità di far fronte al debito con il proprio reddito;
 - c) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad €. 500,00;
 - d) rate bimestrali per la durata massima di ventiquattro mesi; per somme complessivamente inferiori a €. 5.000,00 la durata massima è pari a dodici mesi; se la dilazione viene richiesta nella fase precedente la formazione del ruolo la durata massima è dodici mesi, fatti salvi i termini per la formazione del ruolo;
 - e) per importi superiori ad €. 10.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa;
 - f) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;
 - g) decadenza del beneficio connesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura di un punto percentuale in aumento rispetto al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno;
2. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Soggetto competente alla concessione di rateizzazione di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.
4. Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore l'01.01.2007.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso.